

Introduzione alla EN 1090: dal Regolamento (UE) 305/2011 agli obblighi per i fabbricanti

20 Settembre 2013

**Pierpaolo ARCA
Direttore OPERAZIONI
AENOR ITALIA S.R.L.**

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Articolo 68

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, gli articoli da 3 a 28, gli articoli da 36 a 38, gli articoli da 56 a 63, l'articolo 65 e l'articolo 66 nonché gli allegati I, II, III e V si applicano dal 1° luglio 2013.



Il CPR, migliorato a seguito di quanto finora realizzato, ha migliorato, semplificato e chiarito il quadro di riferimento esistente.

Con il CPR si è voluto:

- **Chiarire i concetti di base** e l'uso del marcatura CE;
- Dare **maggior credibilità** per l'intero sistema.

Principali modifiche introdotte con il Reg. 305/2011:

- La Dichiarazione di Prestazione che sostituisce la Dichiarazione di Conformità;
- Il significato della Marcatura CE;
- Il Sistema di Attestazione previsti;
- Valutazione della Costanza della Prestazione;
- La necessità di adeguare il Certificato emesso dall'Organismo Notificato.

Presentazione

C 186/24

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

28.6.2013

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 186/02)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata	Data di scadenza del periodo di coesistenza Nota 4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
CEN	EN 1:1998 Stufe alimentate a olio con bruciatori a vaporizzazione		1.1.2008	1.1.2009
CEN	EN 1057:2006+A1:2010 Rame e leghe di rame - Tubi di rame tondi senza saldatura per acqua e gas nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento	EN 1057:2006	1.12.2010	1.12.2010
CEN	EN 1090-1:2009+A1:2011 Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali	EN 1090-1:2009	1.9.2012	1.7.2014
CEN	EN 1096-4:2004 Vetro per edilizia - Vetri rivestiti - Parte 4: Valutazione della conformità/Norma di prodotto		1.9.2005	1.9.2006

Presentazione

In questo contesto possono operare solo gli Organismi che sono stati Notificati.

Alla data odierna risultano 406 gli Organismi in Europa che possono operare secondo il Reg. 305/2011:

Bodies Found : 406

Search criteria :
Legislation : Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products

Decisions :

Product family :

Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs are not displayed in this list, you can find them in the Body module under the hyperlink "Withdrawn/Expired/Suspended Notifications/NBs"

▶ NB 0099

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (AENOR)

Spain

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione.

Art. 4

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

La dichiarazione di prestazione è il concetto chiave del **Regolamento sui Prodotti da Costruzione**.

La DoP dà al produttore la possibilità di fornire le informazioni relative alle **caratteristiche essenziali del suo prodotto** che vuole immettere sul mercato.

Il Regolamento (UE) 305/2011

Il produttore, elaborando la DoP, si assume **la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione.**

Sulla base delle informazioni contenute nella DoP, l'utente pertanto decide cosa acquistare, tra tutti i prodotti disponibili sul mercato.

La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria **trasparenza** e stabilendo un **chiaro sistema di ripartizione delle competenze** tra i soggetti.

La DoP è innovativa rispetto alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), in quanto deve definire l'uso o gli usi previsti del prodotto e le caratteristiche essenziali.


AENOR

Il Regolamento (UE) 305/2011

Artt. 8 e 9

Uso della Marcatura CE

La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione.



Per qualsiasi prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea, la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione.

Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio la messa a disposizione o l'uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE.

AENOR

Il Regolamento (UE) 305/2011

La marcatura CE è apposta in modo **visibile, leggibile** e **indelebile** sul prodotto da costruzione o su un'etichetta ad esso applicata. Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natura del prodotto, essa è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

La marcatura CE è seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta, dal nome e dall'indirizzo della sede legale del fabbricante o dal marchio di identificazione.

La marcatura CE è apposta sul prodotto da costruzione prima della sua immissione sul mercato.

Art. 11

Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti:

- 1 – Redigono la dichiarazione di prestazione;
- 2 – Appongono la marcatura CE.

I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di prestazione per un periodo di **dieci** anni a decorrere dall'immissione del prodotto da costruzione sul mercato.

All'atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

Art. 14

Obblighi dei distributori

Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del Reg. 305/2011.

Prima di immettere un prodotto da costruzione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal Regolamento 305/2011 nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua, che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori.

Art. 48

Procedura di Notifica

La notifica può essere concessa sulla base di un Accreditamento rilasciato dall'Organismo Nazionale di **Accreditamento** o **dall'Autorità Notificante**.

In Italia questo compito è demandato al Ministero dello **Sviluppo Economico**, al Ministero delle **Infrastrutture** e al Ministero dell'**Interno**.

In altri paesi, fra i quali la Spagna, il requisito essenziale per ottenere la notifica è disporre di uno specifico Accreditamento.

Il Regolamento (UE) 305/2011

Allegato III

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. G384

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **RCA26 – Componente strutturale**
2. Numero di tipo: **26C**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: **COMPONENTE STRUTTURALE IN ACCIAIO**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: **IRON SPA – Via del Saldatore, 2 – 10139 Torino (TO)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario: **N.A.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. Organismo notificato: **AENOR, Calle Genova, 2 – Madrid – 0099/CPR** ha rilasciato il **Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**
8. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **N.A.**
9. Prestazione dichiarata:

Requisito Essenziale	Caratteristiche prestazionali	Prestazioni	Specifica armonizzata
1	Tolleranze sulle dimensioni e la forma	EN 1090-2, ISO 2768, EN ISO 9013	EN 1090-1:2009+A1:2011
1	Saldabilità	Acciaio S355J2+N secondo EN 10025-2	
1	Tenacità, Resistenza all'urto	27 J a -20 °C	
1	Capacità portante	PSF 16: NRd = ± 62 kN	
1	Resistenza a fatica	NPD	
2	Resistenza al fuoco	NPD	
2	Reazione al fuoco	Elemento in acciaio, materiale categorizzato in classe A1	
3	Rilascio di cadmio o suoi composti	NPD	
3	Emissione di radioattività	NPD	
	Durabilità delle caratteristiche prestazionali	NPD	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Mario ROSSI, Amministratore Delegato


AENOR¹⁵

Il Regolamento (UE) 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

n. 74C26

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **74C - LATERIZIO**
2. Numero di tipo: **74C - LATERIZIO**
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione: **ELEMENTO PER USO IN MURATURA**
4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante: **PERDA SPA – Via le mani dal muro, 1 – 10139 Torino (TO)**
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario: **N.A.**
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **2+**
7. Organismo notificato: **AENOR, Calle Genova, 2 – Madrid – 0099/CPR** ha rilasciato il **Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica**
8. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: **N.A.**
9. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazione	Specifica armonizzata	
Dimensioni	Lunghezza	280 mm	EN 771-1:2011	
	Larghezza	135 mm		
	Altezza	67,5 mm		
Tolleranza dimensionale		T1+		
Range		R1+		
Configurazione		Percentuali di vuoti		40%
		Spessore minimo setti interni		8 mm
		Spessore minimo setti esterni		10 mm
		Area media sez. normale di un foro		25 mm ²
Resistenza a compressione	Categoria	I		
	Valore medio	16 N/mm ²		
	Valore caratteristico	14 N/mm ²		
	Valore normalizzato	22 N/mm ²		
	Direzione del carico	Perpendicolare alla faccia di posa		
Forza di adesione	Valore tabulato EN 998-2	0,3		
Contenuto di sali solubili	Categoria	S0		
Reazione al fuoco	Euroclasse	A1		
Assorbimento d'acqua		NPD		
Permeabilità al vapore d'acqua	μ	10		
Densità secca lorda	Min	800 Kg/m ³		
	Max	900 Kg/m ³		
Conducibilità termica	(λ10,dry,unit, P3)	0,25 W/mK		
Resistenza al gelo-disgelo		F0		
Sostanza pericolose		NPD		

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:
Paolo ROSSI, Amministratore Delegato

AENOR

Il Regolamento (UE) 305/2011

Allegato V

SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

	Fabbricante			Organismo Notificato				Laboratorio di Prova
Sistema 1+	Controllo della produzione in fabbrica	Altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto		Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto	Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica	Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica	Prove di controllo di campioni prelevati prima dell'immissione del prodotto sul mercato	
Sistema 1								
Sistema 2+			Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto					
Sistema 3								Determina il prodotto-tipo in base a prove di tipo (sulla scorta del campionamento effettuato dal fabbricante), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto
Sistema 4			Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto					

Compiti per il Fabbricante

EN 1090 → Sistema di Attestazione: 2+

Fabbricante		
Controllo della produzione in fabbrica	Determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento) a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto	Altre prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità del piano di prova prescritto

Compiti per gli Organismi Notificati

EN 1090 → Sistema di Attestazione: 2+

Organismo Notificato	
Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica	Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AENOR ITALIA SRL

Ing. Pierpaolo ARCA

Tel. 011/38.16.406

em@il: parca@aenor.com

AENOR